

Legge regionale 17 luglio 2009, n. 38

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. testo unico in materia di commercio, n sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24.07.2009)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione n.4365/2004 in materia di distribuzione di carburanti per incompatibilità delle disposizioni statali e regionali ai principi comunitari e di quanto previsto dall'articolo 83 bis, commi da 17 a 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è reso necessario provvedere alla modifica della disciplina regionale di settore contenuta nel capo VII e nelle disposizioni ad esso collegate della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

2. La razionalizzazione, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema distributivo dei carburanti continua ad essere un obiettivo della politica regionale del settore. Si conferma pertanto l'effettuazione da parte dei comuni delle verifiche di compatibilità degli impianti esistenti e si confermano le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa;

3. Il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti "ecocompatibili" costituiscono una priorità per la politica regionale del settore. Per questa ragione si prevede che i nuovi impianti soddisfino alcuni requisiti di qualità e che nei nuovi impianti oltre all'erogazione di benzina e gasolio si eroghi almeno un carburante "ecocompatibile" e si utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili;

4. Per garantire l'effettuazione del servizio di erogazione dei carburanti in tutto il territorio regionale sono individuate le aree nelle quali possono essere installati anche gli impianti funzionanti 24 ore su 24 esclusivamente con apparecchiature "self-service" pre-pagamento senza l'assistenza del gestore (impianti "ghost"). Tali aree (montane e insulari carenti del servizio di distribuzione di carburanti) rappresentano un'estensione maggiore rispetto a quelle previste dalla vigente normativa e ciò allo scopo di assicurare la garanzia del servizio di erogazione dei carburanti, a beneficio del consumatore, anche in altre aree caratterizzate dalla rarefazione del sistema distributivo;

5. Per realizzare l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione della rete distributiva dei carburanti anche in termini di beneficio per il consumatore e per garantire ai gestori degli impianti la possibilità di integrare il proprio reddito, si prevede la possibilità di offrire attività e

servizi integrativi senza restrizioni o obblighi;

6. Per assicurare la tutela della concorrenza e il corretto funzionamento del mercato la localizzazione degli impianti non può essere subordinata a vincoli con finalità commerciali né a distanze minime tra impianti né al rispetto di superfici minime. Per questa ragione viene modificata la vigente normativa che prevedeva tali vincoli;

7. Sono state spesso riscontrate ipotesi di pubblicità ingannevole in relazione ai prezzi praticati negli impianti. Per questa ragione si introduce l'obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi e si prevede una sanzione per la violazione di tale prescrizione;

8. Al fine di rendere più flessibile l'orario di servizio è stata eliminata la previsione delle fasce orarie e prevista l'articolazione del medesimo dalle ore 6 alle ore 21; in tale ambito l'orario minimo di apertura è fissato in 52 ore settimanali. Al fine della garanzia del servizio nel territorio regionale è altresì determinato un orario di apertura obbligatoria giornaliera dell'impianto, il cui ammontare settimanale può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento;

9. Per agevolare l'effettuazione del rifornimento del metano e del gas di petrolio liquefatto (GPL) è previsto l'esonero dal rispetto dell'orario e dei turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale da parte degli impianti eroganti tali prodotti sia in modo esclusivo che all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti;

10. Al fine di promuovere la vendita delle produzioni agricole e quindi di agevolare l'accorciamento della filiera agroalimentare è prevista la riserva obbligatoria di posteggi a favore dei singoli imprenditori agricoli professionali nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Si approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 28/2005

omissis (1)

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 28/2005

omissis (1)

Art. 3

Modifiche all'articolo 43 della l.r. 28/2005

omissis (1)

Art. 4

Modifiche all'articolo 50 della l.r. 28/2005

omissis (1)

Art. 5

Abrogazione dell'articolo 51 della l.r. 28/2005

omissis (1)

Art. 6

Abrogazione dell'articolo 52 della l.r. 28/2005

omissis (1)

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 28/2005

omissis (1)

	<i>Art. 8</i>
	<i>Inserimento dell'articolo 53 bis nella l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 9</i>
	<i>Inserimento dell'articolo 53 ter nella l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 10</i>
	<i>Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 11</i>
	<i>Inserimento dell'articolo 54 bis nella l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 12</i>
	<i>Modifiche all'articolo 55 della l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 13</i>
	<i>Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 14</i>
	<i>Sostituzione dell'articolo 59 della l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 15</i>
	<i>Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 16</i>
	<i>Modifiche all'articolo 61 della l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 17</i>
	<i>Sostituzione dell'articolo 79 della l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 18</i>
	<i>Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 19</i>
	<i>Inserimento dell'articolo 84 bis nella l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 20</i>
	<i>Inserimento dell'articolo 84 ter nella l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 21</i>
	<i>Inserimento dell'articolo 84 quater nella l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 22</i>
	<i>Modifiche all'articolo 87 della l.r. 28/2005</i>
omissis (I)	
	<i>Art. 23</i>
	<i>Modifiche all'articolo 105 della l.r. 28/2005</i>

omissis (1)

Art. 24
Abrogazione

1. La legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla *l.r. 7 febbraio 2005, n. 28*